

Prot. n. L55/RNS  
Bologna, 06 aprile 2020

**Oggetto:**

**Emergenza COVID-19: la cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro con 6 – 15 dipendenti.**

**Sommario**

*Ad integrazione della precedente Circolare n. 47/2020, l'Istituto previdenziale chiarisce che è concedibile la C.i.g. in deroga per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti ed in alcune Regioni.*

Con il **Messaggio n. 1478 del 2 aprile 2020 (allegato 1)**, l'Istituto ha fornito un importante chiarimento inerente al riconoscimento della **C.i.g. in deroga in favore dei datori di lavoro iscritti al F.i.s. con più di 5 dipendenti**.

L'Istituto, in primis, ricorda come l'art. 13, co. 4, del Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9<sup>1</sup>), ha esteso la platea dei datori di lavoro che possono accedere alle prestazioni garantite dal F.i.s. alle aziende che occupano più di 5 dipendenti, limitatamente ai datori che hanno dovuto interrompere o ridurre l'attività produttiva per le unità produttive situate nelle aree colpite dall'emergenza COVID-19<sup>2</sup>); in secundis, ricorda anche come il successivo art. 17, co. 1, ha previsto la possibilità per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna di regolamentare trattamenti di C.i.g. in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese, limitatamente ai lavoratori già in forza alla data del 23 febbraio 2020.

Ulteriormente, prosegue l'Ente, con il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18<sup>3</sup>), sono state emanate ulteriori norme speciali tra cui, anche l'estensione, con causale "COVID-19 nazionale", dell'Assegno ordinario (F.i.s.) ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al citato Fondo che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Considerato tale impianto normativo e preso atto che in alcune delle richiamate Regioni molti datori di lavoro, iscritti al descritto Fondo e con meno di 15 dipendenti, hanno presentato domanda di accesso alla C.i.g. in deroga, ad integrazione delle previsioni contenute nella Circolare n. 47/2020<sup>4</sup>), l'Istituto chiarisce ed afferma che:

- a) le **domande presentate alle citate Regioni si considerano accoglibili** per il periodo massimo concedibile ai sensi dell'art. 17 del Decreto-legge n. 9/2020 (23 febbraio – 22 marzo 2020);
- b) le Regioni interessate, previa verifica del periodo di copertura della domanda, potranno autorizzare tali domande;
- c) i descritti datori di lavoro potranno accedere alle prestazioni garantite dal F.i.s., ai sensi dell'art. 19 del Decreto-legge n. 18/2020, esclusivamente per **periodi che non risultano già coperti dalla prestazione autorizzata dalla relativa Regione**.

<sup>1</sup> Cfr. Circolare RNS L26 – 4 marzo 2020 dello scrivente Ufficio

<sup>2</sup> **D.P.C.M. 1° marzo 2020**

*Allegato 1*

a) Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini;

b) Regione Veneto: Vò.

<sup>3</sup> Cfr. Circolare RNS L36 – 18 marzo 2020 dello scrivente Ufficio

<sup>4</sup> Cfr. Circolare RNS L51 – 31 marzo 2020 dello scrivente Ufficio



\*\*\*\*\*

Cordiali saluti.

*a cura*  
*Ufficio Legislazione del lavoro*

**Allegati:**

**1) I.n.p.s. - Messaggio 2 aprile 2020, n. 1478**